RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 280/87 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Gli antefatti*

Il sig. André Hecq lavora alle dipendenze dei servizi tecnici della Commissione dal 1967. Inizialmente agente locale, è stato nominato dipendente di ruolo nel 1975 e inquadrato nel grado B 5 nel posto di assistente tecnico aggiunto. Dal 1° agosto 1982 è stato destinato al servizio specializzato « gestione degli immobili ed attrezzature »; dal febbraio 1984 ha occupato il posto di assistente tecnico del grado BT 3. Dopo un incidente, verificatosi al termine del 1984, i rapporti dello Hecq con i suoi colleghi e con il suo superiore gerarchico, sig. Brusset, si sono deteriorati. La situazione ha dato origine ad uno scambio di note di tono molto personale.

Dopo aver ricevuto due note dal Brusset sulla situazione in detto settore, il Pratley, direttore dell'amministrazione generale, comunicava al sig. de Hoe, capo del servizio « gestione degli immobili ed attrezzature » che era opportuno porre immediatamente fine allo scambio di note. Il Pratley proponeva di trasferire lo Hecq dal settore « immobili » e di affidargli la responsabilità per quanto riguarda la « termica-sanitaria » di taluni nuovi immobili della Commissione. Il de Hoe metteva in atto questo proposito con decisione del 23 gennaio 1986, con la quale egli inoltre definiva le nuove mansioni dello Hecq. Dopo aver ascoltato il de Hoe e lo Hecq, il Pratley precisava, in una nota del 5 marzo 1986 quali erano gli immobili affidati alla responsabilità dello Hecq. L'11 marzo 1986 lo Hecq inviava una nota al Pratley chiedendogli di porre una squadra di tecnici a sua disposizione, in quanto gli sarebbe stato impossibile effettuare da solo un lavoro coscienzioso ed impeccabile. Il 24 marzo 1986 il Pratley decideva di escludere alcuni edifici dalla sfera di competenza dello Hecq onde facilitare i compiti dello stesso. Il 2 aprile 1986 lo Hecq presentava un reclamo contro le decisioni del 23 gennaio e 5 marzo 1986, reclami respinti dalla Commissione il 30 ottobre 1986. Il 26 gennaio lo Hecq presentava un ricorso mirante, da un lato, all'annullamento delle decisioni summenzionate e, dall'altro, alla reintegrazione in tutti i suoi diritti statutari di cui fruiva prima del 1° febbraio 1986. La causa era registrata nella cancelleria della Corte con il n. 19/87. Con sentenza 23 marzo 1988 la quarta sezione della Corte respingeva il ricorso.

Alcuni giorni dopo il deposito dell'atto introduttivo nella causa 19/87 lo Hecq apprendeva l'esistenza di una nota del 27 gennaio 1987 del Brusset ad un certo sig. Scocci, secondo la quale egli sarebbe stato dispensato dalla responsabilità di uno dei cinque edifici di cui doveva occuparsi, quello della Square Frère-Orban (in prosieguo: « edificio Orban »). Il 18 febbraio 1987 lo Hecq presentava un reclamo avverso questa decisione che d'altro canto non gli era mai stata comunicata. Poiché la Commissione aveva reagito solo tardivamente a que-

* Lingua processuale: il francese.

sto reclamo (il 29 settembre) lo Hecq promuoveva il presente ricorso.

2. *Il procedimento*

L'atto introduttivo dello Hecq è stato registrato nella cancelleria della Corte il 22 settembre 1987.

Con decisione 18 novembre 1987 la Corte (quarta sezione) respingeva la domanda della Commissione mirante alla riunione della causa 19/87 con la presente controversia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (quarta sezione) decideva di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione a rispondere ad alcune domande.

II — Conclusioni delle parti

Lo Hecq, *ricorrente*, conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione di data ignota e di autore ignoto di dispensare il ricorrente dalla responsabilità, per quanto riguarda la termica sanitaria, dell'edificio della Commissione ubicato nella Square Frère-Orban in Bruxelles;

— annullare il silenzio rifiuto posto al reclamo amministrativo susseguito e registrato il 23 febbraio 1987 con il n. 2331;

— comunque, porre tutte le spese a carico della controparte.

La Commissione, *convenuta*, conclude che la Corte voglia:

— dichiarare infondato il ricorso;

— pronunciarsi sulle spese secondo le norme vigenti.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

Il *ricorrente* sostiene anzitutto che la decisione impugnata è stata adottata in spregio dell'art. 5, n. 4, dello statuto. Infatti, questa decisione rientra in un complesso di atti illegittimi precedenti che sarebbero stati impugnati nella causa 19/87, in quanto non rispettavano il principio della corrispondenza tra gli impieghi-tipo e il grado del ricorrente.

In seguito egli sostiene che vi è stata infrazione dell'art. 7, n. 1, dello statuto. La decisione non è affatto fondata sull'interesse del servizio, unico criterio da seguirsi secondo questa disposizione. D'altro canto è impossibile constatare quale sia stato il vero oggetto della decisione, dato che questa non è stata motivata in quanto implicita; orbene, qualunque atto amministrativo arrecante pregiudizio ad un dipendente va motivato a norma dell'art. 25 dello statuto.

Infine, il ricorrente sostiene che la decisione lede gravemente il suo interesse in quanto diminuisce le responsabilità corrispondenti al suo grado. Essa contravviene al principio

generale della buona amministrazione e al dovere di assistenza dell'amministrazione nei confronti dei propri dipendenti, in quanto è stata adottata senza consentire al ricorrente di presentare in precedenza le proprie difese e senza prendere in considerazione il suo interesse.

La *Commissione* osserva anzitutto che, secondo la sentenza della Corte nella causa 19/87 gli atti tra i quali, secondo il ricorrente, rientra la decisione litigiosa non sono illegittimi.

In seguito essa sostiene che la decisione è un atto puramente amministrativo che non può ledere il ricorrente e che non ha modificato la sua destinazione. Il ricorrente è rimasto responsabile del buon funzionamento degli altri immobili la cui gestione era stata affidata all'unità amministrativa di cui egli faceva parte a quel tempo. La Commissione spiega che taluni comportamenti del ricorrente hanno causato un clima di lavoro agitato nell'edificio Orban. Per questo motivo è stato nell'interesse del servizio che si è dovuto procedere alla dispensa del ricorrente dalla responsabilità di questo edificio. Non era necessaria alcuna motivazione in quanto la decisione non lede gli interessi del ricorrente.

In un primo tempo la Commissione ha sostenuto che il ricorso era temerario e vessatorio. Tuttavia, dopo la sentenza nella causa 19/87 nella quale la Corte ha respinto la domanda della Commissione di applicare l'art. 69, § 3, del regolamento di procedura, la Commissione si appella al prudente apprezzamento della Corte quanto all'indole temeraria e vessatoria del presente ricorso.

T. Koopmans
giudice relatore